



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Gorizia

Il Giudice del Lavoro, in persona della **dott.ssa Barbara GALLO**, ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 618/13 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

-NL A con il difensore e domiciliatario avv. Pablo Bottega di Conagliano, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrente;

contro

-IDROSERVICE Srl, con sede in Monfalcone, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, contumace,

resistente e terza chiamata di Fincantieri Spa;

e contro

-FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI Spa, con sede in Trieste, prima in persona del Direttore e procuratore speciale *pro-tempore* dott. Marco Catello, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Orione di Genova e Franco Obizzi di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura a margine del ricorso,

resistente;

e con

-CONSORZIO IES Srl, corrente in Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante *pre-tempore*, con l'avv. Luigi Gattuso di Napoli e con domicilio eletto in Ronchi dei Legionari presso lo studio legale dell'avv. Alessandra Ros, giusta procura a margine della comparsa costitutiva,

terza chiamata da Fincantieri Spa;

avente ad oggetto: pagamento somme.

Causa iscritta a ruolo il 24.12.2013 e decisa all'udienza del 17.09.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 17.09.2015, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa *ex art. 429, comma 1°, c.p.c.*

Le prove documentali hanno confermato che il ricorrente dal 25.01.2011 al 31.12.2011 ha lavorato alle dipendenze di IDROSERVICE Srl (di seguito solo IDROSERVICE), all'epoca facente parte del CONSORZIO IES Srl (di seguito solo CONSORZIO) quale appaltatore per conto della committente FINCANTIERI Spa (di seguito solo FINCANTIERI) di lavorazioni rese presso lo stabilimento navale di Monfalcone, lavorazione nell'ambito delle quali è stato impiegato anche N°. Al visto che la lettera di assunzione e le buste paga agli atti indicano espressamente come luogo di lavoro appunto la FINCANTIERI di Monfalcone.

Non è stato contestato l'intercorso rapporto di committenza tra il CONSORZIO e FINCANTIERI e tanto meno il fatto che IDROSERVICE abbia lavorato nel CONSORZIO sino al 04.02.2012, quando sarebbe stata astromessa proprio per le lamentale giunte da FINCANTIERI in ordine alle modalità di gestione del personale da parte di tale consorziata.

Dunque, non vi è motivo di dubitare che il N° abbia maturato i crediti per cui agisce (v. differenze sulle retribuzioni di luglio e agosto 2011, 13/ma 2011, TFR) lavorando a Monfalcone alle dipendenze di IDROSERVICE, per conto del CONSORZIO e di FINCANTIERI.

quale destinataria ultima delle lavorazioni in funzione delle quali il ricorrente avrebbe assicurato il suo apporto.

Allora, il lavoratore si è correttamente avvalso della responsabilità solidale di IDROSERVICE (datore) e FINCANTIERI (committente), la quale ha chiesto a propria volta di essere manlevata dal CONSORZIO (appaltatore) e dalla medesima IDROSERVICE.

Per quel che riguarda le buste paga, non risulta decisiva la sola sottoscrizione - senza altra dicitura - da parte del lavoratore, potendo trattarsi di semplice firma apposta per ricevuta del cedolino piuttosto che di vera e propria quietanza di pagamento; difatti, non vi sono riscontri concreti in ordine all'effettivo saldo di tutte le mensilità; dall'estratto conto bancario del ricorrente si evince che le somme accreditate da IDROSERVICE sono state inferiori al dovuto e non c'è prova del versamento del TFR come da allegato CUD.

Bisogna aggiungere che l'inerzia del datore di lavoro, il quale non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alle pretese avversarie e per affermare l'inesistenza del credito azionato, depono per l'omesso pagamento di tutto quanto riconosciuto nelle buste paga e nel CUD, con esclusione della prescrizione presuntiva annuale; invece la prescrizione ordinaria quinquennale è stata tempestivamente interrotta mediante l'instaurazione della presente causa il 24.12.2013.

Tutto ciò considerato, il ricorso deve essere accolto quanto all'invocata responsabilità solidale di IDROSERVICE e FINCANTIERI (non essendo stata estesa la domanda anche al CONSORZIO) a pagare le somme pretese dal lavoratore, con diritto della stessa FINCANTIERI di essere manlevata dalla medesima IDROSERVICE e dal CONSORZIO terzo chiamato di quanto effettivamente corrisposto al lavoratore.

Le spese di lite seguono la soccombenza di FINCANTIERI e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 818/13 R.G.L. così decide:

1. **accoglie** il ricorso e **condanna** le società resistenti in solido a pagare al lavoratore somme di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo, oltre agli accessori richiesti.

2. **accoglie** altresì la domanda di manleva di FINCANTIERI Spa e **condanna** in solido IDROSERVICE Srl e il CONSORZIO terzo chiamato a tenere indenne FINCANTIERI Spa di quanto pagato al ricorrente;
3. **condanna** FINCANTIERI Spa a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in complessive € 2.000#, di cui € 1.000# di diritti ed € 1.000# di onorari, oltre accessori dovuti come per legge, con diritto di distrazione a favore del difensore antistatario;
4. **compensa** le spese del CONSORZIO terzo chiamato.

Così deciso in Gorizia, il 17.09.2015.

Il Funzionario giudiziario
dott. Luigia Frezzolano

Il Giudice del Lavoro
(dott. ssa Barbara Gallo)

Depositato in cancelleria

17 SET 2015

Il Funzionario giudiziario
dott. Luigia Frezzolano